

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione Lavori Pubblici*

*Urbanistica e Trasporti*

D I S E G N O   D I   L E G G E

REVISIONE DELLE SOVVENZIONI DI ESERCIZIO IN FAVORE DI SOCIETA'  
FERROTRAMVIARIE PER L'ESERCIZIO DI AUTOLINEE DI INTERESSE RE-  
GIONALE

Approvato nella seduta del 23 gennaio 1980

Relatore Antonio Ventura

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la VII Commissione ha ripetutamente rilevato la necessità che la Regione si munisca al più presto di una legge organica sui trasporti che individui obiettivi di razionalizzazione e di sviluppo dei servizi, chiamando a partecipare, quali soggetti primari della programmazione, i Comuni e le Province.

Al proposito va fatto presente che un gruppo di esperti, espressione della Commissione e dell'Assessorato, ha già lavorato su questi temi, allestendo alcune ipotesi sulle quali tra breve sarà avviato il dibattito tra le forze politiche e tra i soggetti interessati. Tuttavia, in considerazione dell'urgenza che alcuni problemi pongono per assicurare una migliore chiarezza di rapporti tra Regione e Società concessionarie nonché un maggior snellimento delle procedure, la VII Commissione ha ritenuto opportuno approvare nella seduta del 23 gennaio u.s. due disegni di legge che attengono a problemi specifici e che possono considerarsi quali utili premesse al disegno generale.

Il primo, che è quello di cui stiamo discutendo, riguarda la revisione delle sovvenzioni di esercizio in favore di società ferrotramviarie che esercitano servizi di autolinee di interesse regionale.

Va precisato al riguardo che, con la legge regionale 19 marzo 1979 n.14 la Regione Puglia si fece carico delle sovvenzioni già accordate dallo Stato alla Società Ferrovie del Sud-Est, Ferrotramviaria e Ferrovie del Gargano, rinviando a successiva legge la definizione di nuovi rapporti con le società concessionarie, mediante una apposita convenzione.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla Vostra approvazione e di cui riportiamo di seguito una illustrazione dell'articolato, dà adempimento a quanto voluto dalla legge sopra citata.

L'art. 1 fissa la finalità e stabilisce che la revisione delle sovvenzioni riguarda non soltanto quelle trasferite dallo Stato alla Regione in applicazione del D.P.R. 616, ma anche quelle relative alle linee sostitutive di ferrovie e tramvie già trasferite alla competenza regionale in applicazione del D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5.

L'art. 2 stabilisce che la Giunta regionale come primo atto, entro sei mesi dalla data di promulgazione della legge, deve provvedere a rideterminare le sovvenzioni di cui all'art.1 con riferimento agli anni 1978 e 1979 e che le sovvenzioni determinate per l'anno 1979 vengono prese a base per il 1980.

L'art.3 stabilisce che le sovvenzioni debbano essere riportate in apposite convenzioni che dovranno essere stipulate tra la Regione e le Società interessate e che debbano contenere tutti gli elementi che giustificano l'ammontare della sovvenzione.

L'art.4 stabilisce che le sovvenzioni sono annuali e vengono corrisposte a trimestralità posticipate.

L'art.5 fissa i criteri per la revisione annuale delle sovvenzioni e stabilisce che la sovvenzione determinata a consuntivo per l'anno precedente può essere assunta come preventiva per l'anno in cui tale revisione è stata effettuata. Inoltre l'articolo prevede che la Giunta possa disporre in ogni momento la revisione delle sovvenzioni, ciò in relazione a particolari esigenze di traffico o per procedere a diversa ristrutturazione dei servizi.

./.

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione Lavori Pubblici*

*Urbanistica e Trasporti*

- 3 -

L'art.6 affronta il problema della risoluzione anticipata delle convenzioni per deficienze dei servizi, per inadempienze del concessionario, o, su richiesta dello stesso concessionario, per rinuncia. Il medesimo articolo, nei casi di risoluzione anticipata, autorizza la Giunta a riassegnare i servizi, in via provvisoria, ai Consorzi di bacino, se costituiti, oppure ai concessionari finitimi che offrano valide garanzie per il proseguimento dei servizi stessi, disponendo al tempo stesso per il personale e per i mezzi di esercizio.

(Antonio Ventura)

*Antonio Ventura*

Bari, lì 6 febbraio 1980

Art. 1

(Finalità)

Le sovvenzioni di esercizio già accordate dallo Stato in favore delle Società del Sud-Est, Ferrotramviaria e Ferrovie del Gargano per l'esercizio di autoservizi di interesse regionale che la Regione Puglia ha assunto a proprio carico a decorrere dal 1° gennaio 1978, con legge regionale 19 marzo 1979 n.14, sono soggette a revisione con le modalità di cui alla presente legge.

Con le medesime modalità sono soggette a revisione anche le sovvenzioni accordate alle medesime Società per l'esercizio di autolinee sostitutive di ferrovie e tramvie già trasferite alla competenza regionale con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5.

Art. 2

(Le sovvenzioni di esercizio)

Entro sei mesi dalla data di promulgazione della presente legge, la Giunta Regionale ridetermina l'ammontare delle sovvenzioni di cui al precedente art.1, distintamente per ciascuna delle Società interessate, con riferimento agli anni 1978 e 1979 e con le modalità di cui al successivo art.5.

Le sovvenzioni determinate per l'anno 1979 sono assunte a base per l'anno 1980.

Art. 3

(Le convenzioni)

Le sovvenzioni relative all'anno 1980 saranno riportate

./.

in apposite convenzioni che la Giunta Regionale andrà a stipulare distintamente con ciascuna delle Società interessate, sentita la Commissione Consiliare competente.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono sostitutive delle convenzioni stipulate, in data anteriore al 1° gennaio 78, dalle singole Società interessate con i competenti organi dello Stato.

Nelle convenzioni sono indicati:

- a) l'elenco degli autoservizi da svolgere;
- b) i programmi di esercizio;
- c) la consistenza del parco del materiale rotabile e le sue caratteristiche;
- d) la consistenza degli impianti fissi impegnati nell'esercizio;
- e) l'organico del personale;
- f) il trattamento economico e normativo riconosciuto al personale;
- g) le tariffe;
- h) eventuali condizioni limitative degli esercizi;
- i) l'ammontare della sovvenzione.

Art. 4

(Erogazione delle sovvenzioni)

Le sovvenzioni di esercizio accordate ai sensi della presente legge sono annuali e saranno corrisposte a rate trimestrali anticipate. L'erogazione delle singole rate é subordinata ad esplicita dichiarazione di regolare esercizio rilasciata dalle Società interessate.

./.

Art. 5

(Revisione della sovvenzione)

Entro il 30 giugno di ogni anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni o da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorché tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla Giunta Regionale. Sarà inoltre tenuto conto della mutata entità degli oneri relativi al materiale e al personale. In tal sede sarà prevista l'adozione di provvedimenti per la realizzazione di economie compatibili con l'importanza dei servizi svolti.

Gli accordi integrativi aziendali che comportino maggiori costi diretti ed indiretti del personale e comunque maggiori oneri per l'azienda, assumono efficacia, ai fini della revisione della sovvenzione, solo a seguito di approvazione della Giunta Regionale.

La sovvenzione rideterminata a consuntivo per l'anno precedente potrà essere assunta come preventiva per l'esercizio in cui ha avuto luogo la revisione.

In relazione a particolari esigenze di traffico, o per procedere ad una diversa ristrutturazione dei servizi, la Giunta Regionale può disporre in qualunque momento la revisione della sovvenzione.

Art. 6

(Risoluzione anticipata della convenzione)

Nei casi di deficienze dei servizi o di inadempienze alle condizioni previste dalla convenzione, l'Assessorato ai Trasporti contesta gli inconvenienti al concessionario, assegnando un

congruo termine per la loro eliminazione.

Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta Regionale provvede per la risoluzione anticipata della convenzione e per la contestuale decadenza della concessione.

La risoluzione anticipata della convenzione può anche essere chiesta dal concessionario, contestualmente a formale rinuncia alle concessioni.

Nei casi di risoluzione anticipata della convenzione la Giunta Regionale assegnerà i servizi, in via prioritaria, al Consorzio di bacino, se costituito, o al concessionario che, per il livello organizzativo e la finitimità dei servizi stessi, offra maggiori garanzie per il loro regolare svolgimento.

Art. 7

(Norma finanziaria)

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante stanziamenti annuali che saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

(Antonio Ventura)

*Antonio Ventura*

Bari, lì 6 febbraio 1980